

CHIARIMENTO N. 1

Chiarimento

Gent.mi, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) il nome della società uscente; 2) con riferimento ai criteri tabellari di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara e, in particolare, al criterio n. 2, si chiede di chiarire le modalità di attribuzione dei singoli punteggi tabellari, atteso che non risultano previsti scaglioni o parametri di riferimento. Grazie Cordialità

Risposta

1) La società affidataria del servizio di supporto alla riscossione coattiva dell'IMU è stata, da fine anno 2023 a fine anno 2024, I.C.A. – imposte comunali affini S.p.A. La società affidataria del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CdS è stata, da novembre 2024 a novembre 2025, laBconsulenze srl. 2) I subcriteri n. 2 sono di tipo quantitativo e il punteggio verrà calcolato come indicato all'art. 18.2 del Disciplinare di gara: A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare: $C_i = E_i / E_{max}$ dove C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo E_i = valore offerto/indicato dal concorrente i-esimo E_{max} = valore offerto/indicato massimo Ad es. Concorrente X valore indicato 10 Concorrente Y valore indicato 12 $CX = 10/12 = 0,83$ $CY = 12/12 = 1$ Il coefficiente ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al subcriterio.

CHIARIMENTO N. 2

Chiarimento

Spett.le ENTE Con la presente si chiede di sapere se nella presente procedura è prevista l'applicazione della clausola sociale con relativo progetto di assorbimento di personale attualmente in servizio.

Risposta

Come indicato al punto C) del progetto, non si applica la clausola sociale relativamente alla stabilità occupazionale del personale impiegato in quanto non vi è attualmente alcun contratto vigente per il servizio in oggetto.

CHIARIMENTO N. 3

Chiarimento

Buongiorno, In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si chiede di precisare se, in assenza di riscontro da parte dell'Ente entro il termine di 12 mesi dalla trasmissione delle posizioni ritenute inesigibili dal concessionario (vedi art. 3.2.2 del Capitolato), le stesse possono ritenersi automaticamente disaccatate; 2. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell'Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell'Ente e/o spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente impositore stesso; 3. In considerazione della natura di concessione (e non di appalto/assistenza) della presente procedura, si rileva che gli atti impositivi e sanzionatori saranno emessi ed eseguiti in via diretta e autonoma dal Concessionario. Pertanto, il riferimento testuale all'utilizzo del "servizio dell'Ente" (vedi art. 6 Capitolato), appare incompatibile con la soggettività giuridica e l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che il Concessionario potrà avvalersi del proprio canale e della propria adesione alla piattaforma SEND, previa necessaria delega o abilitazione sui flussi di competenza da parte dell'Ente, escludendo l'obbligo di utilizzo della piattaforma interna dell'Amministrazione; 4. All'art. 6 del Capitolato è disposto che "in caso di mancata riscossione a seguito di inesigibilità degli atti, le somme di cui al terzo periodo (notifica/esecutive) rimarranno a carico del Concessionario nella misura del 50% ed a carico del Comune nella percentuale del 50%, fatta salva la previa verifica della documentazione inerente all'effettiva inesigibilità del carico", si chiede conferma che i rimborsi suddetti, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, avverranno nelle misure indicate al Decreto del Ministero dell'economie e delle finanze del 14 aprile 2023; 5. Con riferimento all'art. 6 del Capitolato relativo al rimborso delle spese postali e di notifica, si richiede un necessario chiarimento interpretativo in ordine al meccanismo di rimborso al Concessionario di tali spese in caso di pagamento dai debitori. La disposizione di gara impone che tutti gli atti debbano riportare preventivamente l'addebito della sola tariffa fissata per le spedizioni a mezzo PEC dal D.M. 14 aprile 2023 (pari a € 2,00). Al riguardo, si rileva che tale meccanismo impedisce di fatto al Concessionario di indicare negli atti l'effettivo costo della notifica cartacea nei casi in cui il recapito telematico non sia possibile o risulti infruttuoso (es. per domicilio digitale saturo, inattivo o inesistente). Sorge pertanto il dubbio che, laddove si renda necessaria la notifica sussidiaria cartacea, il Concessionario sia costretto a sostenere l'intero costo vivo postale (pari a € 11,55 o superiori) potendo però richiedere al contribuente e vedersi rimborsato – in caso di pagamento – il solo importo PEC di € 2,00 inizialmente quantificato nell'atto. Tale impianto parrebbe trasferire impropriamente sul Concessionario un costo vivo istituzionale, determinando una perdita finanziaria sistematica e imprevedibile per cause del tutto indipendenti dalla sua condotta (es. lo stato della casella PEC del debitore), alterando così l'equilibrio economico della concessione. Si chiede, pertanto, di confermare che in caso di notifica negativa o impossibilità di notifica tramite PEC, il Concessionario sia autorizzato ad aggiornare l'importo delle spese all'interno dell'atto richiedendo l'effettivo costo della notifica cartacea (ai sensi del D.M. del 14 aprile 2023), e che tale importo effettivo gli verrà interamente riversato in caso di riscossione; 6. Si chiede conferma che, in caso di pagamento da parte dei debitori, al Concessionario spettano i rimborsi pari al 100% dei diritti per le attivazioni delle procedure cautelari ed esecutive nelle misure indicate al D.M. del 14 aprile 2023; 7. In ordine allo sportello al pubblico richiesto all'art. 12.2 del Capitolato, si chiede di precisare se al concessionario saranno chiesti costi per fitti e/o oneri inerenti lo spazio messo a disposizione dal Comune; si chiede inoltre di specificare se tale spazio è già allestito di attrezzature informatiche, dei servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, posta elettronica, posta certificata, scanner); Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta

1. Si conferma che, trascorsi 12 mesi dalla trasmissione delle posizioni ritenute inesigibili dal concessionario, le stesse possono ritenersi automaticamente disaccatate anche in assenza di riscontro da parte dell'Ente. 2. Si conferma che la cura del contenzioso riguarda gli atti posti in essere dal Concessionario stesso. La contestazione riferita agli atti e/o regolamenti emessi dall'Ente saranno gestiti dal Comune. Le spese di giudizio di competenza dell'Ente e/o spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente esclusivamente per gli atti e/o regolamenti emessi dal Comune. 3. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla possibilità, da parte dell'operatore economico, di utilizzare la propria adesione alla piattaforma SEND per l'invio delle notifiche oggetto del servizio, si precisa quanto segue. Il Comune di Coriano, avendo aderito alla piattaforma SEND e avendo beneficiato del relativo incentivo, è tenuto a utilizzare la propria adesione alla piattaforma per l'invio delle notifiche di competenza dell'Ente. Pertanto, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, non potrà essere utilizzata l'adesione alla piattaforma SEND propria dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà invece prestare supporto operativo al Comune di Coriano per la configurazione necessaria all'utilizzo della piattaforma da parte dell'Ente, con particolare riferimento alla creazione di un nuovo client e della relativa API key all'interno dell'ambiente SEND del Comune. Una volta generate tali credenziali nell'ambito della piattaforma SEND del Comune di Coriano, l'aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente tali informazioni tecniche per procedere all'invio delle notifiche in nome e per conto del Comune, secondo le modalità previste dalla piattaforma e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Resta inteso che l'utilizzo della piattaforma dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, delle regole tecniche della piattaforma SEND e delle indicazioni operative che saranno fornite dall'Ente. 4. Si conferma che i rimborsi relativi alle spese di notifiche/esecutive, in caso di mancata riscossione a seguito di inesigibilità degli atti, saranno effettuati nella misura del 50% rispetto ai costi indicati nel D.M. 14 aprile 2023. 5. Con riferimento all'art. 6 del Capitolato relativo al rimborso delle spese postali e di notifica si precisa quanto segue: a) gli atti dovranno essere inviati prioritariamente a mezzo PEC. Qualora, pur in presenza di domicilio digitale, gli atti vengano inviati tramite posta cartacea per mancata verifica dell'esistenza del domicilio digitale da parte del Concessionario, allo stesso verrà corrisposto l'importo fissato dal D.M. 14 aprile 2023 per le notifiche a mezzo PEC. Qualora si utilizzi la notificazione degli atti tramite il servizio SEND dell'Ente, non saranno riconosciute le spese di notifica sostenute dall'Ente. b) in caso di domicilio digitale saturo, inattivo o inesistente, prima dell'invio degli atti tramite posta cartacea dovrà essere premura del Concessionario interfacciarsi con il debitore, ad esempio per via telefonica, per renderlo edotto della situazione e chiedere, ad esempio, di svuotare la casella PEC. c) in caso di domicilio digitale saturo, inattivo o inesistente dovrà essere fornita prova dell'impossibilità di invio degli atti tramite PEC. In tal caso si conferma che il Concessionario è autorizzato ad aggiornare l'importo delle spese all'interno dell'atto richiedendo l'effettivo costo della notifica cartacea (ai sensi del D.M. del 14 aprile 2023), e che tale importo effettivo gli verrà interamente riversato in caso di riscossione. 6. Si conferma che, in caso di pagamento da parte dei debitori, al Concessionario spettano i rimborsi pari al 100% dei diritti per le attivazioni delle procedure cautelari ed esecutive nelle misure indicate al D.M. del 14 aprile 2023; 7. In ordine allo sportello al pubblico richiesto all'art. 12.2 del Capitolato, si precisa che al concessionario non saranno chiesti costi per fitti e/o oneri inerenti lo spazio messo a disposizione dal Comune. Tale spazio è allestito con PC, rete Internet e stampante.